



**LATINA FORMAZIONE E LAVORO S.R.L.**

**AGENZIA PER I SERVIZI FORMATIVI E PER IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LATINA**

---

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI  
INDENNITÀ PER "SPECIFICHE RESPONSABILITÀ"  
(ART. 70 QUINQUIES – CCNL FUNZIONI LOCALI)**

---

## INDICE

ART. 1 - Finalità	3
ART. 2 - Destinatari	3
ART. 3 - Criteri generali per l'individuazione delle specifiche responsabilità - c. 1 art. 70 q.	4
ART. 4 - Modalità di individuazione delle specifiche responsabilità	4
ART. 5 - Modalità di graduazione dell'indennità relativa a specifiche responsabilità	5
ART. 6 - Indennità relativa a specifiche responsabilità previste dal c. 2 dell'art. 70 q.	6
ART. 7 - Indennità non disapplicate dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 (Personale docente dei centri di formazione professionale (Art. 34 CCNL del 14/09/2000)	7
ART. 8 - Divieto di cumulo – cumulabilità	7
ART. 9 - Durata e tempi di erogazione	8

## REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI INDENNITÀ PER "SPECIFICHE RESPONSABILITÀ" (ART. 70 QUINQUIES – CCNL FUNZIONI LOCALI)

### Art. 1 - Finalità

In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70 – quinquies del CCNL Funzioni Locali, il presente regolamento disciplina la graduazione e le modalità di erogazione del compenso spettante ai dipendenti aziendali per lo svolgimento di compiti che comportano specifiche responsabilità.

L'art. 70 – quinquies del CCNL Funzioni Locali – Indennità per specifiche responsabilità, prevede che:

*"1. Per compensare l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, può essere riconosciuta una indennità di importo non superiore a € 3.000,00 annui lordi.*

*2. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, per compensare:*

- a) le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe ed Ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi;*
- b) i compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali;*
- c) le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;*
- d) le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori."*

Il riconoscimento dell'indennità per le specifiche responsabilità deve riguardare incarichi rilevanti con contenuti significativi e qualificanti, caratterizzati dall'esercizio di compiti specifici che comportano un livello di responsabilità del dipendente distintivo rispetto alle ordinarie mansioni dei dipendenti appartenenti alla medesima categoria e profilo professionale.

### Art. 2 - Destinatari

I destinatari del compenso di cui al precedente art. 1 sono i dipendenti della Latina Formazione e Lavoro Srl appartenenti alle categorie B, C e D, che non risultano incaricati di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti.



## Art. 3 – Criteri generali per l'individuazione delle specifiche responsabilità – Art 70 quinquies c. 1 – CCNL Funzioni Locali

1. I principi generali a cui attenersi sono i seguenti:

- a. Gli incarichi devono essere intesi quali ruoli di riferimento procedimentale e di elaborazione dei processi, posti a diretto supporto delle istruttorie e delle progettualità di competenza dei responsabili apicali;
- b. L'individuazione degli incarichi avviene, a tutela della qualità delle risposte e delle attese dell'utenza, privilegiando criteri di esperienza e di merito professionale;
- c. I compiti da assegnare devono trovare caratterizzazione in significativi differenziali di responsabilità rispetto ai compiti ordinariamente propri delle categorie B, C e D, secondo le relative declaratorie contrattuali e in relazione al profilo professionale di appartenenza;
- d. Le relative determinazioni sono assunte con atto formale del Direttore Generale come espressione delle prerogative datoriali, nel rispetto delle prerogative sindacali, di cui al combinato disposto dell'art. 7, comma 4 lett. a) e f) in merito alle materie di contrattazione.

2. Le fattispecie alle quali si dovrà fare riferimento sono le seguenti:

### a) Responsabilità di Settore/Ufficio formalizzata nello schema organizzativo dell'Ente:

- a.1 = Autonomia operativa nello sviluppo delle attività;
- a.2 = Responsabilità operativa in relazione agli obiettivi, al numero dei corsi e degli allievi, oltre alle scadenze previste o assegnate;
- a.3 = Responsabilità di istruttoria di procedure complesse e apposizione di pareri interni di regolarità inerenti il servizio e/o l'ufficio di appartenenza.

### b) Responsabilità gestionale, che comprende:

- b.1 = Responsabilità di procedure articolate;
- b.2 = Responsabilità di coordinamento (gruppi di lavoro, progetti/corsi, ecc.);
- b.3 = Responsabilità di realizzazione piani di attività;

### c) Responsabilità professionale, che comprende:

- c.1 = Responsabilità di processo;
- c.2 = Responsabilità di sistemi relazionali complessi (in base anche al numero dei corsi, degli allievi, ecc);
- c.3 = Responsabilità di concorso/supporto alle decisioni del Direttore/Dirigente.

## Art. 4 – Modalità di individuazione delle specifiche responsabilità

1. Il Direttore Generale individua le "specifiche responsabilità", sulla base di quanto previsto dall'art. 3 precedente, che possono comportare l'attribuzione dell'indennità prevista dalla

normativa contrattuale vigente proponendo il valore economico definito con le modalità di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'Amministratore Unico convalida la proposta o potrà apportare eventuali integrazioni e/o modifiche, tenendo anche conto delle risorse disponibili.
3. Il Direttore Generale provvede alla formale assegnazione degli incarichi ai dipendenti in possesso delle necessarie competenze, conoscenze e capacità.

#### Art. 5 – Modalità di graduazione dell'indennità relativa a specifiche responsabilità

1. L'importo dell'indennità, che varia da un minimo di €. 500,00 ad un massimo di €. 3.000,00, è determinato dal Direttore Generale applicando i criteri di cui alla sottoriportata scheda "Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità" ed è quantificato in maniera proporzionale al punteggio assegnato in sede di conferimento di specifiche responsabilità.

TABELLA  
Per la Attribuzione/Corresponsione di indennità per specifiche responsabilità  
(art. 70-quinquies CCNL FF.LL.)

<b>a) RESPONSABILITÀ DI STRUTTURA</b>	<b>Max punti n. 10</b>
1) Autonomia operativa	Punti da 1 a 3
2) Grado di responsabilità operativa	Punti da 1 a 5
3) Livello di responsabilità istruttoria	Punti da 1 a 2

<b>b) RESPONSABILITÀ GESTIONALE</b>	<b>Max punti n. 15</b>
1) Responsabilità di procedure articolate	Punti da 1 a 5
2) Responsabilità di coordinamento	Punti da 1 a 5
3) Responsabilità realizzazione piani di attività	Punti da 1 a 5

<b>c) RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE</b>	<b>Max punti n. 20</b>
1) Responsabilità di processo	Punti da 1 a 7
2) Responsabilità di sistemi relazionali complessi	Punti da 1 a 8
3) Responsabilità concorso/supporto alle decisioni	Punti da 1 a 5



2. La determinazione dell'importo economico spettante all'indennità valutata si ottiene con l'applicazione del punteggio totale raggiunto, come sopra calcolato, alle fasce di valore di seguito riportate, fatto salvo il raggiungimento del punteggio minimo di 13:

**PUNTEGGI > INDENNITÀ**

Punteggio	Indennità
Da 13 a 17	€ 500,00
18	€ 600,00
19	€ 700,00
20	€ 800,00
21	€ 900,00
22	€ 1.000,00
23	€ 1.100,00
24	€ 1.200,00
25	€ 1.300,00
26	€ 1.400,00
27	€ 1.500,00
28	€ 1.600,00
29	€ 1.700,00
30	€ 1.800,00
31	€ 1.900,00
32	€ 2.000,00
33	€ 2.100,00
34	€ 2.200,00
35	€ 2.300,00
36	€ 2.400,00
37	€ 2.500,00
38	€ 2.600,00
39	€ 2.700,00
40	€ 2.800,00
41	€ 2.900,00
Da 42 a 45	€ 3.000,00

3. In ogni caso gli importi massimi riconoscibili ai lavoratori delle singole categorie sono i seguenti:

**B = € 1.400,00**

**C = € 2.600,00**

**D = € 3.000,00.**

**Art. 6 – Indennità relativa a specifiche responsabilità previste dal c. 2 dell'art. 70 quinquies – CCNL Funzioni Locali**

1. Un'indennità di importo massimo non superiore a € 350 annui lordi, può essere riconosciuta al lavoratore di tutte le categorie, che non risulti incaricato di posizione organizzativa ai sensi dell'art. 13 e seguenti, per compensare:
  - a) I compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali.
2. Le indennità di cui al comma 1 precedente, non sono frazionabili, vengono erogate mensilmente e sono rapportate all'effettivo svolgimento dell'attività.

**Art. 7 – Indennità non disapplicate dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018**

***Personale docente dei centri di formazione professionale (Art. 34 CCNL del 14/09/2000)***

1. Fermo restando l'orario contrattuale di lavoro in vigore, il personale docente dei centri di formazione professionale svolge attività didattica, in aula o in laboratorio, entro un monte ore annuo definito dagli enti in stretta relazione con i contenuti della programmazione regionale delle attività formative e della tipologia delle relative iniziative. Le restanti ore sono destinate ad altre attività connesse alla formazione.
2. Al fine di favorire processi di innovazione organizzativa dei centri di formazione professionale e di riqualificazione e riconversione delle attività formative realizzate nei suddetti centri, al personale di cui al comma 1 è corrisposta una indennità professionale il cui importo è stabilito dalla contrattazione decentrata integrativa in proporzione all'entità dell'attività didattica, entro il tetto massimo di € 464,81.

**Art. 8 – Divieto di cumulo - cumulabilità**

1. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità previste dall'art. 70 – quinquies c. 1 del CCNL Funzioni Locali, di cui agli art. 3, 4 e 5 del presente regolamento.
2. L'indennità di cui art. 70 – quinquies c. 1 è eventualmente cumulabile con l'indennità di cui al comma 2 dell'art 70 quinquies del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 e/o con l'indennità di cui all'art. 34 del CCNL del 14/09/2000, solo nel caso in cui detti compensi siano correlati a condizioni e causali formalmente ed oggettivamente diverse, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, con conseguente illegittimità della corresponsione di più di un compenso per la medesima fattispecie.
3. In ogni caso il cumulo di indennità diverse, di cui ai commi 1 e 2 precedenti, non può superare l'importo complessivo di cui al comma 3 art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 9 – Durata e tempi di erogazione**

1. Le indennità di cui al presente regolamento sono legate all'effettivo esercizio dei compiti e prestazioni a cui sono correlate, hanno durata annuale, salvo proroga e possono essere soggette a revisioni, integrazioni e revoca. Sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio prestato/utile quello lavorato per almeno 15 giorni).
2. Nel provvedimento di attribuzione può essere stabilita una durata inferiore all'anno.
3. La mobilità interna fra settori, comportando il mutamento della situazione lavorativa precedente, implica l'automatica decadenza dalla posizione di "particolare responsabilità" e la contestuale perdita dell'indennità dalla data del trasferimento.
4. Le indennità attribuite con le modalità di cui al presente regolamento sono corrisposte mensilmente in proporzione al periodo di effettiva assunzione di responsabilità.